

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia - Palermo - Sezione I, sentenza 23 marzo 2010, n. 3478.

È legittimo il provvedimento con il quale il Sindaco revoca un assessore, che non sia stato preceduto dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento

Omissis.

Il Collegio ritiene senz'altro condivisibili i principi recentemente ribaditi nella decisione della V Sezione del Consiglio di Stato del 12 ottobre 2009, n. 6253, in coerenza con la precedente decisione del Consiglio di Stato n. 209/2007.

Omissis.

... la determinazione di revocare un assessore precedentemente nominato si muove nell'ambito delle decisioni politico-amministrative demandate al sindaco, che ha quale suo interlocutore il consiglio comunale, che potrà valutare tale decisioni su un piano prettamente politico, assumendo le iniziative che riterrà opportune.

L'estraneità dell'interesse dell'interessato, rispetto all'atto di revoca, comporta la mancanza dell'obbligo di comunicare allo stesso l'inizio del procedimento, mentre la motivazione della revoca - atto ampiamente discrezionale - deve essere ritenuta sufficiente ove emerga il dissenso di carattere politico-amministrativo che l'ha determinata.

Poiché nella fattispecie in questione, al di là della sterile contestazione sulla ricostruzione dei fatti ivi indicati, la revoca impugnata dà ampiamente atto della frattura esistente tra la linea politico-amministrativa dell'assessore revocato e quella del sindaco, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sfugga alle censure di carenza di motivazione articolate dal ricorrente, mentre, per quanto detto, non è ravvisabile alcun obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Omissis.